Pill: Procedura di voluntary disclosure in ambito fiscale

La voluntary disclosure rientra nel quadro delle misure volte al contrasto delle fattispecie di sottrazione dei redditi all'imposizione tributaria, realizzate mediante l'illecito trasferimento (e la successiva detenzione) all'estero di attività produttive di reddito. La procedura mira quindi a far rientrare in Italia le attività trasferite e detenute all'estero in violazione delle disposizioni sul monitoraggio fiscale.

Già nel 2010, l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) nel report "Offshore Voluntary Disclosure: comparative analysis, guidance and policy advice", auspicava l'adozione da parte degli Stati Membri di politiche di denuncia volontaria in ambito fiscale. Accogliendo le raccomandazioni OCSE, alcune giurisdizioni estere – Stati Uniti, Regno Unito, Germania, Francia e Belgio – hanno (già) sperimentato procedure di voluntary disclosure.

Analoga procedura è ora in corso di definizione anche in Italia, sebbene ad oggi manchi una copertura legislativa – la norma era contenuta in un emendamento (non approvato) al disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2014).

Stante al testo oggi disponibile, i soggetti che intendano aderire alla procedura dovranno presentare, entro il 30 settembre 2015, una specifica richiesta all'Ufficio centrale per il contrasto agli illeciti fiscali internazionali (UCIFI) e, sulla base delle determinazioni dell'UCIFI, versare le imposte dovute (senza beneficiare di riduzioni), gli interessi e le sanzioni (queste ultime invece in misura ridotta). Considerato che l'istituto presuppone il versamento integrale delle imposte (che sarebbero state) dovute, senza quindi alcun meccanismo premiale, la valutazione di convenienza sull'opportunità di aderire alla procedura viene a dipendere dai profili sanzionatori, limitatamente ai quali sarebbe prevista un'attenuazione delle sanzioni amministrative e penali.

Le sanzioni amministrative verrebbero ridotte, al ricorrere di determinate condizioni, rispetto ai minimi edittali. Su un piano penale invece verrebbe esclusa la punibilità per i reati di dichiarazione infedele e omessa dichiarazione, mentre le pene applicabili in ipotesi di dichiarazione fraudolenta verrebbero ridotte fino alla metà.

La procedura di voluntary disclosure pone anche delicate problematiche con riferimento alla normativa antiriciclaggio.

Una delle incognite della procedura di autodenuncia riguarda gli obblighi di "collaborazione attiva" individuati dalla legge antiriciclaggio in capo a professionisti e intermediari, in particolare avuto riguardo agli obblighi di segnalazione delle "operazioni sospette".

Problemi analoghi furono affrontati in occasione delle operazioni di emersione dello scudo fiscale. Ma nell'occasione professionisti e intermediari furono espressamente esonerati dall'obbligo di segnalazione per le ipotesi di reato sanate dallo scudo (cfr. art.13-bis, comma 3, D.L. n. 78/2009). Esenzione che allo stato ancora manca in riferimento alla voluntary disclosure; rebus sic stantibus si dovrà cercare di risolvere la questione approfondendo se, e in che modo, l'autodenuncia possa incidere sugli elementi soggettivi del riciclaggio amministrativo, in coerenza con i principi del diritto penale.

Per i professionisti il rischio può essere temperato dal secondo comma dell'art. 12 della legge antiriciclaggio che in certi casi esclude l'obbligo di segnalazione. Ma per gli intermediari, ai quali pure il cliente dovrà prima o poi rivolgersi, l'esimente non trova applicazione.

Infine l'art. 648-*ter* del codice penale prevede il reato di "*impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita*". La norma punisce il soggetto che impiega il denaro, i beni o le altre utilità, lasciando immune l'autore del reato presupposto (il soggetto che ha commesso l'attività illecita, dalla quale promanano il denaro, i beni o le altre utilità).

Il legislatore intenderebbe invece introdurre anche il reato di autoriciclaggio, estendendo la punibilità per riciclaggio anche all'autore del reato presupposto.